

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 1949

(7^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2.000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto » (N. 383):

PEZZULLO, *relatore* Pag. 39

(Discussione)

« Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942 » (N. 385):

PRESIDENTE 41
CARON, *relatore* 40, 41
MORANDI 40
NOBILI 41
CAMINITI 41

La riunione ha inizio alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Bosco Giacinto, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, Fiore, Guglielmone, Martini, Mentasti, Molinelli, Morandi, Mott, Nobili, Pezzullo, Raja, Rosati, Sartori e Tomè.

TOMÈ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione del regio decreto legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2.000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto » (N. 383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 mc. al mese ed al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzullo.

PEZZULLO, *relatore*. Nessun dubbio sulla opportunità di approvare senz'altro questo disegno di legge che abroga le limitazioni dei consumi del gas di carbon fossile.

Il regio decreto-legge 3 novembre 1941 che stabiliva la limitazione del consumo del gas di carbone, in relazione alla situazione di

quel periodo, oggi non ha più ragione di essere; così pure dicasi riguardo al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento di quelle già in atto. Con questo disegno di legge si intende, in sostanza, di ritornare al regime di libertà dei consumi in questo settore.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, passiamo alla lettura dei singoli articoli:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, convertito con la legge 13 gennaio 1942, n. 922, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2.000 metri cubi al mese ed al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942 » (N. 385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-42 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caron.

CARON, *relatore*. Con il decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, venne stabilito che a chiunque avesse esportato all'estero, dal 16 giugno 1937 al 15 giugno 1942, prodotti serici, fosse corrisposta una quota di integrazione di prezzo subordinatamente all'adempimento di determinate condizioni. Ma nel decreto di cui sopra si omise di fissare il termine preciso entro il quale la documentazione prescritta doveva essere presentata all'Ente nazionale serico. Presso questo Ente sono, in conseguenza, giacenti parecchie domande che ancora non sono state completate della documentazione richiesta.

E troppo evidente che non si poteva tralasciare di porre un termine preciso entro cui provvedere alla presentazione dei documenti richiesti ed a questo fine è stato proposto questo disegno di legge che non apporta alcuna nuova spesa in quanto che, con decreto legislativo del 20 marzo 1948, n. 1096, i fondi sufficienti all'uso sono stati accantonati. Con il provvedimento in esame si propone appunto la fissazione di un termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

L'ampiezza del termine è giustificata dal fatto che spesso i documenti devono venire dall'estero, il che richiede evidentemente un tempo più o meno lungo, all'Ente nazionale serico, che io ho potuto interpellare solo telefonicamente — e precisamente ho parlato con il Direttore della sede di Milano — mi si è detto che sarebbe opportuno lasciare il termine così come è nel presente disegno di legge presentato dal Ministro dell'industria e commercio. In tal senso io prego gli onorevoli colleghi di approvare questo disegno di legge che viene a chiudere un passato del quale noi non abbiamo la minima responsabilità.

MORANDI. In merito a tale questione che si trascina da anni, è da osservare che, con la soluzione oggi proposta alla nostra approvazione, si viene a creare un incentivo a riesumare una possibilità che poteva sembrare sorpassata. Il regio decreto-legge 29 maggio 1937 si riferisce ad un periodo in cui non era difficile attingere alle casse dello Stato per interessi privati; ed oggi noi verremo quasi a giustificare tali metodi. Per queste considera-

zioni io mi dichiaro contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

NOBILI. Se ho ben compreso, queste richieste si dovrebbero riferire al periodo concluso nel 1942; però si dice che il fondo necessario è stato accantonato e quindi non ci sarebbe bisogno di nuovi stanziamenti di fondi. Non può darsi, però, che il fondo sia stato esaurito dalle domande presentate? Oggi, si darebbe un termine per la documentazione delle domande già presentate o si vorrebbe riaprire il termine per la presentazione di nuove domande?

CARON, *relatore*. Il termine già c'è.

NOBILI. Sì, ma per il 1942; ora siamo arrivati al 1949 e non si può pensare che si sia lasciato un termine così lungo. Capisco che si possa ancora attendere per coloro che hanno già presentato la domanda con la documentazione non completa — ed è già larghissima concessione — ma che si riaprano i termini per coloro che avrebbero interesse ad avvalersene, a me non pare che sia cosa opportuna e giusta.

CAMINITI. Io credo che la cosa sia pacifica perchè si tratta della fissazione di un termine per la documentazione delle domande già presentate. In questo senso non credo ci sia nulla da osservare.

CARON, *relatore*. La liquidazione di queste quote di integrazione spetta all'Ente nazionale serico in base al decreto legge 29 maggio 1937: alla liquidazione si provvede in base alla documentazione, presentata dagli interessati, comprovante l'adempimento delle condizioni prescritte. Presso l'Ente nazionale serico sono giacenti un gran numero di domande con documentazione di esportazioni effettuate che darebbero quindi luogo al diritto di integrazione. Ma siccome manca una documentazione completa, se noi non poniamo un termine per la presentazione di detta documentazione, corriamo il rischio di rinviare la liquidazione a tempo indefinito e di trovare

ancora, tra dieci o venti anni, chi ha già dichiarato all'Ente nazionale serico di avere esportato, ma non ha presentato i documenti richiesti ed avrebbe sempre diritto di completare la documentazione per ricevere la liquidazione. Io riferisco quanto mi è stato fatto osservare dall'Ente nazionale serico cui ho chiesto informazioni.

MORANDI. L'Ente nazionale serico è un informatore troppo soggettivo. La legge prescriveva di fare la domanda con una documentazione determinata; se la parte interessata non l'ha esibita, perchè quasi sempre era in fallo, oggi, con il patrocinio dell'Ente serico, troverebbe il modo di accomodare le cose, attraverso una forma di protezionismo accordata a questa attività oltre l'immaginabile, poichè questa gente fin dal 1937 ha dormito, trascurando, mesplicabilmente, i propri interessi.

PRESIDENTE. Bisogna riconoscere che il disegno di legge, a questo riguardo, assume un aspetto un po' strano.

MORANDI. Ritengo necessario, a questo punto, un supplemento di istruttoria. Il relatore potrebbe chiedere informazioni al Ministero dell'industria e commercio il quale potrà dire per lo meno che esistono delle eccezioni. Il provvedimento è presso il Ministero da molti anni e vi saranno state delle buone ragioni per tenerlo fermo.

CARON, *relatore*. Se i colleghi mi accordano questa fiducia, assumerò tutte le informazioni possibili presso il Ministero competente per riferire poi in proposito.

PRESIDENTE. Evidentemente è necessaria un'ulteriore indagine, perchè è molto strano che della gente che avrebbe dovuto ricevere del denaro, abbia aspettato fino ad oggi per far valere i propri diritti.

Se nessuno ha osservazioni da fare, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 12,30.